

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTEDIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

DATA 04.05.2023

ATTO N° 1105

Oggetto: Attività in ausilio alla Polizia municipale per la Sicurezza in occasione della tappa 2 del Giro di Sicilia 2023. Liquidazione.

Pa	rere	Reao	larità	Tecnica	ı
----	------	------	--------	----------------	---

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 02.05.2023

Il Dirigente
F.TO Dott. Gianpaolo Monaca

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 1.750,00 è imputata al CAP. 9560 LIQ. 1048/23

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 04.05.2023

Il Dirigente F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Considerato:

- che il Comune di Vittoria ha nella sua missione istituzionale il compito di garantire attraverso la Polizia Municipale il servizio di viabilità e la collocazione della prescritta segnaletica di esecuzione delle ordinanze di viabilità;
- che tale compito di natura obbligatoria, in ragione del Giro di Sicilia, gara ciclistica internazionale per professionisti Tappa 2 Canicatti/ Vittoria che si è svolta mercoledì 12 aprile 2023, e delle conseguenti inibizioni al traffico istituite con Ordinanza Dirigenziale n. 37 del 29 marzo 2023 che si sono concretizzate nell'adozione di provvedimenti di deviazioni del traffico veicolare.

Preso atto:

- della necessità di assicurare la sicurezza stradale e dell'organico del personale di P.M., il Comando della P.M. ha individuato una soluzione alternativa all'impiego del personale della Polizia Municipale, legittimamente sostenibile, per garantire identici risultati;
- che il servizio in prossimità delle zone da inibire al traffico ha imposto l'allocazione, in prossimità delle transenne, di personale per dare informazioni a tutti gli utenti della strada in ordine ai percorsi alternativi;
- che è interesse e obiettivo dell'Amministrazione Comunale sostenere l'associazionismo, favorendone il concorso nel perseguimento delle finalità istituzionali del Comune al fine di consentire alla Polizia municipale compiti esclusivi di polizia stradale;

Rilevato

che la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della sicurezza stradale rappresentano "beni immateriali" che hanno assunto la qualità di beni giuridici in quanto riconosciuti dall'ordinamento come oggetto di una tutela specifica;

Richiamata

la giurisprudenza contabile in materia (Cfr. Corte Conti Sezione Autonomie, delibera n. 26/2017) che ha ammesso la possibilità per Ente Locale di utilizzare volontari anche individuali evidenziando che l'ente locale può stipulare contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi, e la piena libertà di scelta e di collaborazione da parte del volontario stesso;

Tenuto conto

in particolare della giurisprudenza contabile (Cfr. Corte Conti Piemonte, delibera n. 126/2017) che ha precisato il regime cui soggiacciono i patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione di cui ai regolamenti comunali per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, precisando che sussistono alcune differenze tra i patti di collaborazione e le convenzioni ex art. 7 l. n. 266/1991 (ora art. 56 d.lgs. n. 117/2017) che rendono non del tutto coincidenti gli ambiti di operatività dei due strumenti e non totalmente sovrapponibili le rispettive discipline. In particolare, la predetta giurisprudenza rappresenta che nei cd. patti di collaborazione, i cittadini, in forma singola o associativa, non si "sostituiscono" all'amministrazione, ma si "affiancano" alla stessa, infatti, mediante le convenzioni, l'ente no profit diventa affidatario di «attività o servizi sociali di interesse generale » (art. 56 d.lgs. n. 117/2017), tanto è vero che la convenzione si pone come strumento residuale rispetto al ricorso al mercato (cfr. art. 56, co. 1, parte finale);

Considerato

che la predetta giurisprudenza contabile ha evidenziato che dalla lettura del dato positivo emerge come il legislatore statale nella legge 266/91 (ora dl.gs 117/2017) si riferisca ad attività di vero e proprio servizio pubblico, i cui caratteri di universalità e continuità richiedono, da un lato, una serie di requisiti in ordine alle capacità operative ed alla professionalità dei soggetti

coinvolti e, dall'altro, rendono più concreto il rischio che il ricorso al volontariato possa dare luogo «ad atipiche e surrettizie forme di lavoro precario, peraltro elusive delle regole sul reclutamento e l'utilizzazione del personale» (Cfr. Corte Conti Toscana, Sez. contr., n. 141/2016). Di qui, le rigide condizioni previste dalla normativa statale prima fra tutte la circostanza che i soggetti stipulanti una convenzione debbano essere organizzazioni dotate di una certa stabilità, iscritte in appositi registri, e non mere associazioni informali o, addirittura, singoli cittadini, come consentito dai regolamenti sull'amministrazione condivisa, oltre che dall'art. 118, quarto comma, Cost.;

Rilevate

le differenze tra patti e convenzioni, tra cittadinanza attiva e volontariato, che evidenziano la non esauribilità delle forme di applicazione del principi di sussidiarietà orizzontale nella disciplina ora recata dal d.lgs. n. 117/2017, affiancandosi ad essi i regolamenti comunali, che questi ultimi si configurano come strumenti rispondenti a logiche non del tutto coincidenti con quelle che informano il codice del terzo settore, espressivi dei principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà, da cui direttamente traggono legittimazione, senza la necessità di un'interposizione del legislatore ordinario. Ne consegue che, là dove sia stato adottato un regolamento sui beni comuni, l'interprete non potrà esimersi dal confrontarsi anche con esso, coerentemente stabilendo quale siano le regole applicabili al caso concreto;

Preso atto

degli ottimi risultati conseguiti dalla collaborazione con le Associazioni nel corso degli anni precedenti che hanno permesso di impiegare le risorse umane della Polizia municipale secondo principi di efficienza ed efficacia nei compiti di istituto;

Atteso che

l'Associazione Europea Operatori Polizia (AEOP) ha assicurato con i propri associati, mercoledì 12 aprile 2023, la collaborazione con la Polizia municipale nelle aree individuate dai provvedimenti precedentemente menzionati;

Viste le

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art.107; Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di Sicurezza Urbana;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di prelevare la somma di € 1.750,00 dal cap. 9560 imp. 248/2023.
- 2) di liquidare e pagare all'Associazione Europea Operatori Polizia (AEOP) con sede a Modica in Via Tirella 181, C.F.: la somma di € 1.750,00 tramite bonifico su C/C IBAN
- 3) procedere alla pubblicazione della presente, attraverso gli uffici competenti, ai sensi dell'art. 6 comma 1° della L.R. n°11 del 26/06/2015.

Il Dirigente F.TO *Dott. Gianpaolo Monaca*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del				
Comune, dal 05.05.2023 al 19.05.2023 e registrata al ndel				
registro pubblicazioni.				
Vittoria,				